



COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona
UFFICIO DEL SINDACO

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. (0442) 81066 – Fax. (0442) 365150

Resp. Istruttoria dott. Davide Boarati Ufficio Polizia Locale

Prot. 3020

R.O.11/2020

IL SINDACO

- VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’;
- VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
- TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;
- CONSIDERATO che il mercato settimanale che si svolge nella giornata del mercoledì, costituisce un importante elemento attrattore di un numero rilevante di presenze, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;
- DATO ATTO che, per la particolare caratteristica aggregativa del mercato, risulta impossibile garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti tra i banchi di vendita;
- RITENUTO che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell’emergenza;

VISTI

- L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

- Lo statuto comunale

ORDINA

Il divieto di svolgimento del mercato settimanale del mercoledì con divieto di partecipazione agli operatori di tutte le categorie merceologiche a far data da oggi 13/03/2020 sino alla data del 3 aprile 2020.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale in quanto il presente provvedimento si basa sulla necessità di preservare la salute pubblica in correlazione alla citata emergenza sanitaria inerente il Covid 19.

DEMANDA

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona, al Comando Carabinieri di Sanguinetto ed alla Polizia Locale Associata "Delle Valli Veronesi".

E' fatta salva la facoltà di impugnazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 13 Marzo 2020.



IL SINDACO

Rag. Daniele Fraccaroli